

DONNE: IN PENSIONE PIÙ TARDI DAL 2018

Una panoramica
dettagliata sui requisiti
necessari per accedere alla
pensione di vecchiaia e
alla prestazione anticipata
nel corso del nuovo anno

a cura di Gianni Tel



«IL DOPPIO SFORZO DELLA DONNA (LAVORO E FAMIGLIA) ANDREBBE PREMIATO, RICONOSCENDOLE UN'ETÀ PENSIONABILE RIDOTTA RISPETTO AGLI UOMINI. IN NESSUN ALTRO PAESE L'ETÀ DEL RITIRO È STATA ALZATA COSÌ TANTO E VELOCEMENTE.»



OLTRE ALLA STRETTA SULL'ETÀ di accesso alla pensione, prevista sei anni fa dalla riforma "Fornero" (Legge 214/2011) e l'aumento di 4 mesi per tutti legato alla speranza di vita, nel 2017 gli uomini (dipendenti e autonomi) hanno ottenuto l'accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età, come le pubbliche dipendenti, mentre le dipendenti del settore privato hanno ottenuto questa prestazione in anticipo cioè a 65 anni e 7 mesi, le autonome invece a 66 anni e 1 mese. Ma vediamo cosa succede da quest'anno sia per la pensione di vecchiaia che per la prestazione anticipata (ex anzianità).

» PENSIONE DI VECCHIAIA

Questa prestazione si consegue con almeno 20 anni di contribuzione mentre l'età pensionabile, a prescindere dal sesso e dalla condizione occupazionale, da quest'anno è uguale per tutti: 66 e 7 mesi (per i requisiti si veda *Tabella A*).

A partire dal 2019, il meccanismo della speranza di vita (Legge 122/2012, D.M. dicembre 2014) incrementerà sia il requisito anagrafico sia quello contributivo dei due accessi rispettivamente alla pensione di vecchiaia e alla prestazione anticipata con un nuovo scatto (presumibilmente di 5 mesi) che non è stato ancora stabilito con decreto del Ministero dell'Economia, visto che su questo tema resta al momento in corso un vivace dibattito politico.

» PENSIONE ANTICIPATA (EX ANZIANITÀ)

Vediamo adesso quali sono i requisiti per ottenere la pensione anticipata da quest'anno. Sempre la riforma "Fornero" del 2011, già a decorrere dal 2012 in poi, ha previsto nei confronti di coloro che maturano i requisiti per questa prestazione non più una doppia possibilità e cioè: 35 anni di contribuzione minima insieme all'età e quota oppure il solo requisito contributivo minimo di 40 anni, ma il solo requisito più elevato di contribuzione senza quote né finestre (si veda *Tabella B*).

Tale applicazione riguarda tutte le categorie di lavoratori che appartengono a tutti i regimi previdenziali dell'Inps (dipendenti, autonomi, ex Inpdap, ex Enpals, gestione separata, ecc.).

Anche per questa prestazione vale, già dal 2016, l'aumento di 4 mesi legato alla speranza di vita.

» L'ACCREDITO DAL 1996

Per coloro il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento alla speranza di vita deve applicarsi al requisito anagrafico previsto dalla riforma "Fornero" (art. 24, comma 11, Legge 214/2011), che già dal 2016 è di 63 anni e 7 mesi, e che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (si veda *Tabella B - Seconda possibilità: doppio requisito*).

» I requisiti per entrambe le prestazioni

Come già detto, per ottenere la **pensione di vecchiaia** è ne-

cessario avere l'età e almeno 20 anni di contributi versati. I requisiti differiscono a seconda che i richiedenti siano o meno in possesso di contributi versati alla data del 31 dicembre 1995, data questa che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime "retributivo o misto" e pensioni in regime "contributivo".

La pensione, previa domanda dell'interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore ha compiuto l'età di pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requi-

siti suddetti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pensione avviene sempre su richiesta dell'interessato, ove questa venga prodotta nel tempo dopo la maturazione dei requisiti, avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Per il conseguimento della pensione, infine, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività di lavoratore autonomo.

La **pensione anticipata** ha la particolarità di consentirne l'accesso nel tempo prima rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia, perché si

basa solo sul requisito contributivo (cioè non occorre attendere un'età minima). Anche per la pensione anticipata valgono poi gli stessi requisiti già indicati per la pensione di vecchiaia (si legga sopra).

La nostra Associazione è dell'opinione che per queste prestazioni (vecchiaia e anticipata) servano regole universali che introducano maggiore flessibilità per tutti e non "mance" per l'una o per l'altra categoria di lavoratori.

Per la pensione anticipata, per esempio, è necessario renderla più accessibile per entrambi i sessi, svincolata dall'aumento dell'aspettativa di vita. Va premiato, poi, il doppio sforzo della donna (lavoro e famiglia) e ciò va riconosciuto con una età pensionabile ridotta rispetto agli uomini, visto che in nessun Paese l'età di ritiro è stata alzata così tanto e in così poco tempo come è accaduto alle donne italiane.

L'Associazione 50&Più continuerà ad intraprendere tutte le azioni in sede legislativa affinché tali inique misure trovino una risposta positiva. Per ogni eventuale approfondimento sugli argomenti trattati (possibili scelte e, tra queste, le più giuste e convenienti) si consiglia di rivolgersi al nostro Patronato 50&PiùEnasco che, con esperti operatori, assiste da sempre gratuitamente, su tutto il territorio nazionale, per ottenere ulteriori chiarimenti e l'assistenza necessaria per la presentazione della domanda online all'Inps.



TABELLA A - LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2018

LAVORATORI	ETÀ	CONTRIBUTI
CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
Dipendenti privati (uomini e donne)	66 anni e 7 mesi	Almeno 20 anni ⁽¹⁾
Dipendenti pubblici (uomini e donne)		
Autonomi e gestione separata (uomini e donne)		
SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
Dipendenti privati (uomini e donne)	66 anni e 7 mesi	Almeno 20 anni ^{(1) (2)}
Dipendenti pubblici (uomini e donne)		
Autonomi e gestione separata (uomini e donne)		
TUTTI	70 anni e 7 mesi	Almeno 5 anni ^{(3) (4)}

(1) Si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. (2) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari a 429,41 euro mensili). (3) Solo contribuzione "effettiva", cioè solamente la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella figurativa. (4) Senza condizioni sull'importo della pensione.

TABELLA B - LA PENSIONE ANTICIPATA NEL 2018

Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Unico requisito contributivo

Uomini	42 anni e 10 mesi ^{(1) (2)}
Donne	41 anni e 10 mesi ^{(1) (2)}

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. (2) La pensione non è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età.

Lavoratori SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Prima possibilità: unico requisito contributivo

Uomini	42 anni e 10 mesi ^{(3) (4) (5)}
Donne	41 anni e 10 mesi ^{(3) (4) (5)}

(3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volontari. (4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo). (5) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all'età di conseguimento.

Seconda possibilità: doppio requisito

Tutti (uomini e donne)	Età: 63 anni e 7 mesi	Contributi: 20 anni ^{(6) (7)}
------------------------	-----------------------	--

(6) Solo contribuzione "effettiva", cioè soltanto la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella figurativa. (7) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012).

NUOVA LEGGE DI BILANCIO E CONDONO

Il Decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2018 è ormai legge, con molte modifiche sulla rottamazione delle cartelle esattoriali

a cura di Alessandra De Feo



PER APPROFONDIMENTI
SULL'ARGOMENTO
SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI
A 50&PIÙ CAAF.
LA SEDE PIÙ VICINA
LA TROVI SU
WWW.50EPIU.IT



50&PIÙ CAAF
CENTRO AUTORIZZATO
DI ASSISTENZA FISCALE

COME NEGLI ANNI PRECEDENTI, questo è il periodo di elaborazione della manovra di Bilancio. Nell'attesa che termini il suo iter formativo, il 4 dicembre scorso, il D.L. n. 148/2017 (il cosiddetto decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018), senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, è divenuto Legge. Il Decreto verte essenzialmente sui seguenti argomenti:

- la rottamazione cartelle bis 2018;
- le proroghe "pacchetto sisma";
- l'estensione dello "split payment";
- l'ammissione degli enti del terzo settore al bonus pubblicità;
- lo "Spesometro 2018", con scadenza semestrale e senza sanzioni per il primo semestre 2017;
- le misure per la regolarizzazione di somme detenute all'estero o derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero;
- il mini-scudo fiscale per i frontalieri;
- le semplificazioni per l'obbligo vaccini a scuola;
- l'uscita autonoma da scuola degli under 14;
- l'estensione delle agevolazioni fiscali per gli studenti fuori sede;
- l'equo compenso per i professionisti, malgrado il disappunto dell'Antitrust;
- le semplificazioni per le imprese agricole.

Approfondiremo però solo le modifiche previste per la "rottamazione" delle cartelle (si veda *50&Più* n. 12 - dicembre 2017). La norma ha infatti esteso la definizione agevolata dai carichi 2017 ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, per i quali in precedenza, pur essendo in condizione di avvalersene, non era stata presentata l'istanza di adesione. Vi rientrano anche, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori che non erano stati ammessi alla precedente definizione agevolata per il mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.

La rottamazione cartelle 2018 è quindi una nuova riedizione della prima, con tante novità. I contribuenti che non hanno partecipato alla precedente, possono presentare l'apposita domanda **entro il 15 maggio 2018** - sia per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, sia per quelle pregresse notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016 -, versando poi l'importo condonato in massimo 5 rate nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Ora, chi aveva aderito alla prima rottamazione e ne è decaduto, perché non in regola con i pagamenti delle rate condonate di luglio e settembre, poteva rientrare nel beneficio solo se entro il 7 dicembre 2017 pagava in un'unica soluzione le rate omesse. Chi non era in regola con il pagamento delle rate con scadenza 31 dicembre 2016, poteva rientrare nel beneficio solo presentando la domanda per via telematica, entro il 31 dicembre 2017, all'agente della riscossione, indicando la modalità scelta per il pagamento e quindi pagare:

- entro il 31 marzo 2018, l'importo delle rate scadute e non pagate;
- entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme condonate insieme agli interessi.

Inoltre è stato stabilito che la notifica delle cartelle, qualora venga eseguita da messi comunali o da agenti della Polizia Municipale, possa essere compiuta in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certificherà l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.

